

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato da avv [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Teramo (C.F [OMISSIS]) PEC [OMISSIS], che si è difeso personalmente e si è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OMISSIS], sito in Roma, via [OMISSIS], avverso alla decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Aquila emessa li 12.2.2018, depositata li 29 marzo 2018, notificata a mezzo PEC in data 5 giugno 2018, con la quale è stata comminata la sanzione dell'avvertimento ;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesca Palma svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione;

### **FATTO**

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

*“Violazione dell’art.28 del CdF approvato dal CNF in data 17.4.1997 e successive modifiche ed integrazioni vigente all’epoca dei fatti (violazione attualmente prevista dall’art.48 del vigente CdF approvato dal CNF nella seduta del 13.1.2014) perché nell’ambito del giudizio civile trattato avanti al Tribunale di Teramo sez. distaccata di Atri, rubricato al n.[OMISSIS]/2009 produceva in data 17.5.2010, tra i documenti allegati alla seconda memoria ex art.183 VI comma cpc il Fax datato 22.06.2009 qualificato “riservata personale-da non esibire in giudizio” e contenente una proposta transattiva, inoltrata-gli dalla collega [AAA] che rappresentava la controparte. Violazione commessa in Atri il 17.5.2010”*

Il procedimento trae origine dall'esposto presentato dall'Avv. [AAA] in data 9. Giugno 2010 al COA di Teramo nel quale lamentava che l'avv. [RICORRENTE] aveva violato l'art.28 del CdF vigente all'epoca, perché, in sede di deposito della seconda memoria ex art.183 comma 6° cpc nell'ambito della causa civile Trib. di Teramo sez. di Atri n.[OMISSIS]/09 RG Civ., aveva depositato copia di un Fax datato 22.6.2009 contenente una proposta transattiva, ricevuta dalla controparte, nonostante che la comunicazione fosse stata qualificata come “riservata personale da non esibire in giudizio”.

Il COA di Teramo avviava la fase istruttoria ed in data 2.9.2010, informava l'avv. [RICORRENTE] delle facoltà concessegli nell'ambito del procedimento disciplinare e successivamente in data 11.2.2014 comunicava l'avvenuta deliberazione di avvio di procedimento disciplinare per la violazione dell'art. 28 del CDF e lo ascoltava in data 11 marzo 2014. Nel corso della sua audizione l'incolpato si riportava alla memoria, che aveva depositato in atti e precisava che poiché la collega [AAA] nel giudizio civile aveva prodotto la perizia di stima del compendio da dividere senza la lettera riservata personale di cui al capo di incolpazione, temeva che il suo assistito avrebbe potuto essere condannato alle spese di causa. Il COA di Teramo si riservava e poi in data 24 marzo 2015 comunicava l'avvenuto trasferimento dell'esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Aquila nel frattempo divenuto competente a seguito della L 247/2012.

Tale CDD, ricevuti gli atti, in data 29.7.2015 con comunicazione a mezzo pec notificata li 3.8.2015 invitava l'avv. [RICORRENTE] a formulare osservazioni per l'avvio della fase istruttoria preliminare ex art. 15 Reg, n,2/14 CNF.

L'avv. [RICORRENTE] chiedeva di essere ascoltato e depositava memoria difensiva, corredata da documenti, attraverso la quale confermava in buona sostanza la veridicità dei fatti riferiti dall'esponente, aggiungendo a propria difesa di avere dovuto agire con le modalità descritte nell'esposto dell'avv. [AAA] al solo fine di tutelare il proprio cliente, come già dichiarato avanti al COA di Teramo.

Si procedeva, quindi, all'ascolto dell'avv. [RICORRENTE], ed all'esito della fase preliminare in data 12.11.2015 il CDD dell'Aquila deliberava l'approvazione del capo di incolpazione sopra riportato, che veniva comunicato all'incolpato, il quale, avvalendosi delle facoltà previste dall'art 17 Reg. n. 2/2014 CNF, depositava nuovamente memoria difensiva e documenti, di fatto corrispondenti a quelli già depositati dopo la ricezione della comunicazione ex art. 15 Reg. n.2/14 CNF.

Il CDD deliberava la citazione a giudizio in data 20 ottobre 2017, per l'udienza dibattimentale del 12.2.2018, e l'incolpato depositava altra memoria difensiva in data 6.2.2018, riproducendo le medesime argomentazioni difensive precedenti ed allegando analoghi documenti.

All'udienza dibattimentale del 12.2.2018 l'avv. [RICORRENTE] non compariva e faceva pervenire richiesta di rinvio corredata da certificazione medica che attestava solo la presenza di sindrome influenzale con necessità di riposo e cure, ma non l'impossibilità a comparire per cui il CDD rigettava l'istanza di rinvio e procedeva con l'esame dell'esponente avv. [AAA], che confermava integralmente quanto indicato nel suo esposto, aggiungendo che la produzione in giudizio della proposta transattiva, che doveva rimanere riservata, la fece determinare, insieme al suo cliente, a transigere la controversia a condizioni significativamente meno convenienti da quelle che si sarebbero potute ottenere, senza la conoscenza da parte del Giudice del contenuto del fax contenente proposta transattiva espressamente qualificata riservata da non produrre in giudizio.

Il CDD all'esito del dibattimento riteneva l'avv. [RICORRENTE] responsabile dell'illecito disciplinare contestato e gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento, riducendo così la sanzione edittale in ragione dell'occasionalità del fatto e in applicazione dell'art.22 III c. lettera b del vigente CDF.

A sostegno della sua decisione il CDD dell'Aquila evidenziava:

- che la prova della violazione disciplinare contestata era documentale e trovava conferma nella stessa difesa dell'incolpato che aveva ammesso di aver prodotto il Fax qualificato come riservato da non esibire in giudizio.

-che Il precetto dell'art.28 del previgente Codice disciplinare forense sul punto "è cristallino nell'affermare il divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza scambiata tra colleghi qualificata come riservata e comunque contenente proposte transattive".

-che le uniche eccezioni al divieto sono indicate tassativamente nei commi I e II dell'art. 28 del CDF previgente e oggi dal comma 2 lett. A e B dell'art. 48 del nuovo CDF e le difese articolate dall'avv. [RICORRENTE] non rientravano tra i casi di esclusione del divieto. Inoltre il CDD dell'Aquila in punto di fatto correttamente rilevava la infondatezza della tesi difensiva prospettata dall'incolpato, che asseriva essere giustificabile la sua condotta dall'intento di tutelare la parte che assisteva, la quale avrebbe potuto subire conseguenze pregiudizievoli (quali la condanna alle spese di lite) nel corso del procedimento di divisione giudiziale di immobile per effetto del rifiuto di proposta transattiva ed evidenziava che dalla documentazione relativa al procedimento di divisione prodotta è emerso inconfutabilmente che fu l'avv. [RICORRENTE] ad instaurare nell'interesse della sua assistita il giudizio di divisione, notificando alla cliente dell'avv. [AAA] l'atto di citazione introduttivo e che fu proprio l'avv. [RICORRENTE] a avere fatto riferimento in tale atto all'esistenza di trattative stragiudiziali volte alla conciliazione della controversia. Pertanto il CDD riteneva che il timore paventato dall'incolpato non aveva fondamento e non trovava riscontro negli atti di causa.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione deducendo due motivi chiedendo che il CNF riformi integralmente la decisione prosciogliendolo dall'addebito contestato.

Con il primo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione sostenendo che il fatto è soggetto al termine prescrizione di 5 anni, prorogabile, come termine massimo, a 7 anni e mezzo, introdotto dall'art 56 della Legge 247/12, pur conoscendo il diverso orientamento delle SSUU Cass da ultimo ribadito con decisione n.9558 del 18.4.2018, che citava, ma afferma di poter sommessamente sostenere che la distinzione ivi tracciata tra illecito amministrativo e penale non abbia preponderante rilevanza, giacché nel caso dell'azione disciplinare quello che si prevede *expressis verbis* è la prescrizione dell'azione e non dell'illecito amministrativo o del reato in sé.

Con il secondo motivo evidenzia un'erronea ricostruzione del fatto oggetto del contenzioso da parte del CDD dell'Aquila, da cui conseguirebbe carenza o comunque vizio della conseguente motivazione, argomentando che poiché tutta la corrispondenza tra le parti era stata prodotta ad eccezione della riservata oggetto dell'incolpazione, come pure era stata prodotta la perizia di stima degli immobili che prevedeva per il sesto di diritti del cliente della avv. [AAA] un valore di €31.000,00 era importante per gli interessi del proprio assistito far rilevare che nella lettera-fax riservata e da non esibire in giudizio,

la avv. [AAA] avesse richiesto in via transattiva €. 70.000,00 e tale produzione sarebbe stata l'unica alternativa praticabile per scongiurare la soccombenza delle spese di lite.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto:1) - la violazione dell'art.28 del previgente CDF (art.48 del CDF vigente) costituisce illecito istantaneo, per giurisprudenza sempre conforme, da ultimo cfr Consiglio Nazionale Forense sentenza n.2 del 22 gennaio 2024 " *Ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare la violazione di cui all'art.48 CDF è un illecito deontologico di carattere istantaneo che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi*" (conformi: Consiglio Nazionale Forense sentenza n.149 dell'11 luglio 2023; Consiglio Nazionale Forense sent. n.221 del 25.novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense sentenza n.18 del 1 febbraio 2021)

2) la condotta contestata è stata eseguita li 17 maggio 2010, cioè in data antecedente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore dell'art.56 della L. 247 del 2012 per cui è sottoposta all'applicazione dell'art.51 del RDL n.1578 del 1933 che prevede che l'azione disciplinare si prescrive quando sono decorsi cinque anni dalla commissione del fatto e che da ogni atto interruttivo inizia, poi a decorrere un nuovo termine di prescrizione della medesima durata quinquennale

3)Il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 17 maggio 2010 è stato interrotto dalla delibera del COA di Teramo dell'11 febbraio 2014, notificata all'avv. [RICORRENTE] in data 21 febbraio 2014. Il procedimento proseguiva poi avanti al CDD dell'Aquila a seguito dell'insediamento dei nuovi organi disciplinari ex art. 50 della legge n.247/2012, che con delibera di approvazione del capo di incolpazione, datata 11 novembre 2015, notificata all'incolpato il 12 novembre 2015, nuovamente interrompeva la prescrizione e successivamente si susseguivano come atti interruttivi la citazione a giudizio deliberata il 20 ottobre 2017, notificata all'avv [RICORRENTE] il 19 dicembre 2017, la decisione del CDD depositata il 29 marzo 2018, notificata all'avv. [RICORRENTE] il 5.6.2018.

Il termine è stato, in fine, definitivamente sospeso con effetti permanenti dal ricorso presentato dall'incolpato al CNF in data 5 luglio 2018.

Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato perché l'azione disciplinare non è prescritta.

Anche i motivi dedotti a sostegno dell'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato sono infondati, in quanto la sentenza del CDD dell'Aquila è correttamente motivata e le censure proposte dall'incolpato non sono condivisibili.

*In primis* si rileva non ritualmente impugnata l'ordinanza che aveva respinto il rinvio per legittimo impedimento, avendone fatto l'incolpato solo un richiamo incidentale a pag. 5 del ricorso, dolendosi genericamente per la sua assenza in sede di udienza, senza specifiche ragioni di impugnazione.

In ogni caso l'avv. [RICORRENTE] aveva spiegato più volte le sue difese con memorie reiterate nelle varie fasi del procedimento ed in tali atti difensivi aveva sempre sostenuto di avere effettuato la produzione delle lettera riservata da non esibire perché contenente proposta transattiva, per una scelta difensiva volontaria e ponderata ritenendo che fosse utile ad evitare la condanna alle spese per il suo cliente.

Orbene il motivo di ricorso dell'avv. [RICORRENTE], peraltro infondato in punto di fatto per i motivi esposti dal CDD dell'Aquila che si condividono, è altrettanto errato in punto di diritto, in quanto l'art. 28 del previgente CDF (oggi art.48 comma2 lett. a) e b)) , prevede delle eccezioni tassative per l'esclusione del divieto di produzione qualora con tale mezzo sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione, e nel caso in cui la corrispondenza dell'avvocato assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. Entrambe queste tassative previsioni non attengono la fattispecie in esame nel quale la produzione sarebbe avvenuta per dimostrare il perché la proposta di controparte non poteva essere accettata.

La Giurisprudenza ha applicato tali norme in modo sempre uniforme, affermando che *“L'art.48 CDF vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.”* (Conformi tra le molte CNF sent. n.20 del 28 febbraio 2023, CNF sent. n.108 del 16.10.1019, CNF sent n.362 del 15. Dicembre 2016); anche in relazione all'art. 28 CDF previgente il Consiglio Nazionale Forense , con sentenza n.147 del 26.9.2022 ha affermato *“L'art. 48 ncdf (già art.28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa”* Nel caso oggetto della sentenza massimata, l'incolpato a propria difesa aveva addotto di aver prodotto in giudizio la corrispondenza “riservata” per la asserita necessità di perseguire

la verità nell'interesse del cliente, svolgendo una difesa sostanzialmente analoga a quella esperita dall'avv. [RICORRENTE].

Da tutto ciò consegue che la sentenza del CDD dell'Aquila merita conferma avendo fatto retta applicazione dei principi di diritto soprariportati, perché le giustificazioni addotte dall'incolpato non rientrano nei casi di esclusione del divieto di produzione previsti dall'art. 28 del precedente CDF e oggi dall'art.48 del vigente CDF.

Anche l'ulteriore generico motivo di censura ex adverso proposto laddove l'avv. [RICORRENTE] ha sostenuto (e come già detto infondatamente) che il CDD dell'Aquila abbia effettuato una erronea ricostruzione dei fatti e *“da ciò risultando la carenza, comunque il vizio della conseguente motivazione”* non meglio specificando la censura stessa, è chiaramente infondato e forsanche inammissibile. La Corte di Cassazione SSUU con sentenza n.6277 del 4.3.2019 ha statuito che *“Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee a e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede ai giudizi di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.”* In senso conforme tra le più recenti CNF sent. n.207 del 9 novembre 2022. La sentenza del CDD dell'Aquila impugnata ha fornito motivazione logica ed adeguata facendo un corretto esame delle emergenze istruttorie ed altrettanto corretta applicazione dei dettami del CDF.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;  
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 7 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà